

## **DIPENDENTI PUBBLICI e CESSAZIONE PARTITA IVA**

CONSULENZA GIURIDICA N. 20/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE CONTRIBUENTI

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una pubblica amministrazione ha chiesto una consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate in merito ad alcuni dipendenti di recente assunti mediante pubblico concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita IVA in ragione dello svolgimento, prima di entrare in servizio, di un'attività professionale. In particolare l'Amministrazione pubblica ha chiesto se i neoassunti "debbono ovvero possano mantenere o meno aperta la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell'assunzione".

E' opportuno ricordare che il dipendente pubblico a tempo pieno non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego, l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, richiamandosi al comma 1 dell'art. 60 del dpr 3/1957, stabilisce che "l'impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione..." ed è quindi da tale prescrizione che trae origine la richiesta di consulenza inoltrata all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti. La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, quindi, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte.

L'Agenzia delle Entrate, in riferimento allo specifico sopraindicato quesito, ha comunque evidenziato che nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non rinvenivano disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.